



CITTÀ DI GRUGLIASCO CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio

Classifica: XI.3.2.1

Proposta n.ro 3 del 13/01/2026

Ufficio: SERVIZIO COMMERCIO, ATTIVITÀ AGRICOLE ED ARTIGIANALI

ORDINANZA N. 4 DEL 16/01/2026

OGGETTO: ESERCIZI DI VICINATO E ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (LIMITATAMENTE ALLA VENDITA DA ASPORTO) : DIVIETO DI VENDITA DI ALCOLICI E SUPERALCOLICI TUTTI I GIORNI DELLA SETTIMANA DALLE ORE 21,00 ALLE ORE 7,00 DEL GIORNO SUCCESSIVO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

Premesso che:

- sul territorio comunale sono presenti esercizi di somministrazione alimenti e bevande ed esercizi di vicinato con vendita di alcolici e superalcolici da asporto, nelle cui vicinanze si sono spesso verificati episodi di disturbo della quiete pubblica causati da gruppi di giovani, a volte minorenni, dediti al consumo di alcol acquistato nelle suddette attività commerciali, che hanno più volte reso necessario, a seguito di segnalazioni pervenute, l'intervento delle forze dell'ordine;
- come noto l'abuso di alcol genera inoltre comportamenti irriguardosi verso lo spazio pubblico, in termini di pulizia, di igiene, di attenzione verso gli arredi urbani provocando una situazione di degrado avvilente per i residenti

- e per i frequentatori della rete commerciale nelle ore diurne;
- le situazioni di maggiore criticità risultano essere quelle laddove gli esercizi di vicinato o gli esercizi di somministrazione non sono dotati di superfici idonee a contenere al proprio interno gli avventori i quali, in ragione delle ridotte dimensioni dei locali, consumano gli alcolici acquistati all'esterno dei locali stessi.

Ritenuto che il protrarsi di assembramenti di persone in aree prospicienti i suddetti locali che risultano attivi in orari serali e notturni, oltre a costituire pericolo per la salute e la sicurezza pubblica, crea profondo disagio ai residenti delle aree limitrofe, anche riconducibile al possibile stato di ebbrezza delle persone che consumano alcolici.

Dato atto che, al fine di arginare tali comportamenti di "malamovida", in sede di confronto con le diverse forze di Polizia presenti sul territorio è stata condivisa l'esigenza di adottare misure restrittive volte a limitare la vendita al dettaglio di alcolici e superalcolici da asporto nelle ore serali e notturne.

Visto l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, la possibilità di adottare ordinanze contingibili e urgenti *"in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*.

Ritenuto che sussistono le motivazioni per intervenire con un'ordinanza contingibile ed urgente finalizzata a contrastare le situazioni che generano, in orario serale e notturno, assembramenti riconducibili alle situazioni sopra descritte, non concretamente controllabili vista la sproporzione tra il numero degli avventori

e gli organici delle forze dell'ordine deputate al controllo.

Ritenuto pertanto necessario prevedere, su tutto il territorio comunale, il divieto di vendita di alcolici e superalcolici dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo per le seguenti attività:

- esercizi di vicinato del settore alimentare e misto,
- esercizi di somministrazione alimenti e bevande (relativamente alla vendita da asporto).

Visti:

- l'articolo 50, comma 5, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i.
- la Legge Regionale n. 28 del 12 novembre 1999.

Per i motivi espressi in premessa

ORDINA

il divieto di vendita su tutto il territorio comunale di alcolici e superalcolici negli esercizi di vicinato del settore alimentare e misto e negli esercizi di somministrazione alimenti e bevande (limitatamente alla vendita da asporto) tutti i giorni della settimana dalle ore 21:00 alle ore 7:00 del giorno successivo.

AVVISA CHE

1. ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i. responsabile del procedimento è l'arch. Vincenzo DI LALLA, Dirigente del Settore Pianificazione e Gestione compatibile del Territorio;

2. il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio online ed ha validità per un anno dalla data di pubblicazione;
3. l'inottemperanza alle disposizioni contenute nella presente ordinanza configura reato punibile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;
4. in ossequio all'art. 3 - quarto comma - della Legge 7 agosto 1990 n. 241, avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dello stesso, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data.

INFORMA CHE

Il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Grugliasco e sul sito istituzionale.

Copia della seguente ordinanza sarà inviata, per quanto di competenza, alla Prefettura U.T.G. di Torino e alla Questura di Torino.

Il Comando di Polizia Locale e le forze dell'ordine sono incaricate della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

Grugliasco, 16/01/2026

IL SINDACO
Dott. Emanuele Gaito